

## **Credito per la riqualifica professionale in agricoltura**

La Sezione dell'agricoltura comunica che in base alla Legge cantonale sull'agricoltura (LA, art. 19) e al Regolamento cantonale sull'agricoltura (RLA art. 27) è possibile richiedere un credito per la riqualifica professionale in agricoltura.

Rendiamo attenti che:

- Il credito di formazione per la riqualifica professionale è previsto per i giovani intenzionati a rilevare un'azienda che già dispongono di una formazione di base e va richiesto prima dell'inizio della formazione.
- Il credito di formazione per la riqualifica professionale di cui all'art. 19 della LAgr ammonta a:
  - a) fr. 20'000.- all'anno per 2 anni per persone che seguono un apprendistato nel settore agricolo;
  - b) fr. 20'000.- complessivi (o per il primo anno) per persone che seguono una formazione sulla base della procedura di qualificazione ai sensi dell'art. 33 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002 ottenendo l'attestato federale di capacità giusta l'art. 38 LFPr.
- in ogni caso il rilevamento dell'azienda deve avvenire entro 5 anni dalla conclusione della formazione, altrimenti va restituito.

Per informazioni si prega di prendere contatto con l'Ufficio della consulenza agricola nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 11:00 al seguente numero telefonico: 091/814.35.47.

Bellinzona, 16 agosto 2017